Sent. n. 465/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.
dott.ssa Paola Lo Giudice	I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80544, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti X X (C.F: ----------), nata a ----------, il -------- e residente a ----------, non costituitasi;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2025, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Chiara Imposimato.

FATTO

1. Con atto di citazione del 15 novembre 2024 la

Procura regionale ha convenuto in giudizio la Prof. X X per sentirla condannare al pagamento di € 18.167,41 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito o del singolo istituto scolastico interessato dalla vicenda.

1.1. Da una complessiva indagine vertente su più casi analoghi, avente anche risvolti penali, è emerso che la convenuta abbia fatto valere titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno presso l'Istituto comprensivo ----------, come docente di sostegno.

1.2. Parte attrice precisa che senza i predetti titoli falsi rilasciati la X non avrebbe ottenuto l'incarico di insegnamento. Per tale ragione, non essendo la prestazione utile per l'amministrazione, né essendo applicabile l'art. 2126 c.c. (l'assenza dei requisiti culturali e professionali in violazione delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni determina una nullità che non consente di stabilizzare la prestazione ricevuta dal lavoratore, risolvendosi, peraltro, tale attività in un manifesto disservizio per l'utenza in condizioni di debolezza – Cass., lav., 15450/2014; C. conti, I app. 527/2017 e 303/2020; sez. II app. 568/2018), la Procura ha concluso per la

condanna del convenuto al pagamento del danno patrimoniale diretto arrecato all'Amministrazione a fronte dell'indebita percezione delle retribuzioni.

2. Parte convenuta, regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.

3. All'udienza del 20 marzo 2025, il Pubblico Ministero ha riferito la presenza in udienza della parte personalmente, la quale ha manifestato la volontà di voler adempiere integralmente al pagamento di quanto contestato dalla Procura, pur avendo reso edotta la parte dei precedenti di questa Sezione in fattispecie analoghe, citando le sentenze n. ---------- e ---------, dove il Collegio ha proceduto ad una riduzione dell'importo del danno contestato; il P.M., conseguentemente, ha fatto istanza di rinvio, accolta con Ordinanza a verbale, per consentire alla parte di adempiere al pagamento.

3.1. In data 20 giugno 2025, la Procura erariale ha depositato copia della disposizione di versamento, in favore dell'Amministrazione danneggiata, eseguita dalla convenuta per l'importo pari a quello azionato nel presente giudizio, corredata da sottoscrizione attestante presa visione dell'avvenuto versamento da parte di funzionario del MIM-USR per il Lazio.

4. All'odierna udienza, non essendo comparso alcuno

per la convenuta, la Procura ha formulato richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese processuali, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. Quindi, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare risulta da dichiarare la contumacia della convenuta, nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

2.Ciò posto, alla luce delle richieste della Procura e della documentazione in atti, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.

3. Per quanto attiene alle spese, il Collegio rileva che, in caso di estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80544** del registro di Segreteria:

- dichiara la contumacia della convenuta X ;
- dichiara la cessata materia del contendere e, per

l’effetto, l’estinzione del giudizio;

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25

settembre 2025.

Il Magistrato estensore Il Presidente

Giovanni Guida Antonio Ciaramella

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11 novembre 2025.

Il Dirigente

Dott. Sebastiano Alvise ROTA

F.to digitalmente